



Comune di
SAINT-MARCEL

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E
PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 02/12/2011

ART. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 19/2007, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di sovvenzioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

ART. 2
(Natura degli interventi)

1. L'intervento del Comune che determina i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
- a) contributi: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli valide sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo.
 - c) sussidi ed ausili finanziari: erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.
In particolare si intende:
 - sussidi quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - ausili finanziari quando si tratta di un intervento volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovute a cause straordinarie sempre di carattere straordinario;
 - d) patrocinio: Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche e scientifiche

ART. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 2 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio Comunale i quali:

- a) nel caso di persone:
 - versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;
 - pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, agonistico o meno, ricreativo, con particolare attenzione alle attività del settore giovanile, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;

- coloro che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;
- b) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:
- abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, assistenziali, di volontariato, sportive, ricreative, non perseguano fini di lucro e la cui attività abbiano ricadute di vario genere nel Comune di Saint-Marcel, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
 - perseguono finalità di significato morale particolare quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
 - compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
 - intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
 - intervengano in favore di iniziative umanitarie.

CAPO I CONTRIBUTI

ART. 4 (Tipologia e modalità degli interventi)

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

ART. 5 (Contributi ordinari)

1. L'entità dei contributi ordinari è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dai soggetti istanti. I contributi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.
2. Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio concorrono al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario, religioso.
3. Per potere accedere ai contributi è necessario presentare domanda che deve essere corredata dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative che si intendono svolgere. In alcuni casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo, venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'associazione richiedente.
4. Le domande di concessione dei contributi devono essere corredate dai progetti e devono essere presentate all'Amministrazione erogante **entro il 30 ottobre** dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento. Il Comune delibera annualmente dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare quali contributi ordinari.
5. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto, se non è stato oggetto di modifiche, e l'atto costitutivo già presentati.
6. L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura

diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare nel bilancio ed ai programmi presentati.

7. I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento e previa presentazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente regolarmente approvato.

ART. 6

(Criteri per la concessione e la ripartizione dei contributi)

1. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:
 - ❑ della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - ❑ del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate;
 - ❑ della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto;
 - ❑ tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del coinvolgimento di persone in giovane età;
 - ❑ organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio;
 - ❑ numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
2. Verranno prevalentemente concessi i contributi ai seguenti soggetti:
 - ❑ persone fisiche o giuridiche che non perseguono fini di lucro;
 - ❑ persone fisiche o giuridiche che hanno la sede o la residenza nel territorio del Comune;
 - ❑ persone fisiche o giuridiche che svolgono la propria attività prevalentemente nel territorio del comune.
3. I contributi ordinari potranno essere di entità percentuale diversa per i diversi richiedenti.

ART. 7

(Contributi straordinari)

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro una - tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o associazione richiedente.
2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale e dovrà essere corredata:
 - ❑ da una relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, ricreativa, turistica o sportiva e religiosa nei confronti della comunità locale;
 - ❑ da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte;
3. La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

4. In caso di più richieste la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione di contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

CAPO II VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 (Destinatari dell'intervento)

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti, i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni, gruppi e comitati anche non aventi personalità giuridica.

ART. 9 (Natura del vantaggio economico)

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

a. al godimento di un bene comunale mediante:

- concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
- concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate o promosse in collaborazione con il Comune o, anche a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per la organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

b. alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica.

ART. 10 (Utilizzo di immobili, strutture o beni)

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

4. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.

5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

6. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 11 **(Servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico)**

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e per il trasporto scolastico, il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

2. E' di competenza della Giunta Comunale l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, su proposta dell'Assistente sociale competente per distretto che presenta, all'inizio di ciascun anno scolastico, apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio economico a sostegno della richiesta.

3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa vengono concesse osservando i seguenti criteri congiunti:

- a) residenza nel Comune di Saint-Marcel;
- b) reddito familiare;
- c) numero di figli che usufruiscono del servizio.

4. Potranno comunque essere erogati rimborsi spese a famiglie che risiedano al di fuori dell'area coperta dal servizio.

ART. 12 **(Procedimento per l'ammissione al contributo)**

1) Apertura del caso

L'apertura del caso avviene su domanda redatta a cura dei servizi sociali territoriali.

2) Documentazione richiesta

La documentazione richiesta è:

- ❑ di tipo anagrafico: stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- ❑ di tipo economico: dichiarazione dei redditi o modulo equivalente; ricevute di affitto; certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro.

3) Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- ❑ Esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- ❑ Accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- ❑ Esame della relazione dell'assistente sociale.

4) Provvedimento definitivo

Sulla base dei criteri sopra enunciati ed effettuate le verifiche richieste, la Giunta Comunale si pronuncerà definitivamente in merito alla concessione del contributo.

5) Per i contributi di cui al comma 4 dell'art 11 non si applica il procedimento di cui ai commi precedenti ma è sufficiente una richiesta dell'interessato che contenga le relative motivazioni.

CAPO III SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 13 (Finalità)

1. Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari" l'Amministrazione Comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

ART. 14 (Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi)

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti nel comune di Saint-Marcel.

2. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:

- ❑ interventi a favore di disabili o anziani per cure sanitarie;
- ❑ interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- ❑ interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- ❑ interventi in caso di calamità naturali;
- ❑ interventi di forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento, servizi igienici, ecc);

- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

3. L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di motivata proposta. Nel caso la richiesta venga assolta prelevando dal Fondo Comunale di solidarietà dovrà essere interpellata la commissione comunale competente.

ART. 15 **(Modalità per l'accesso ai sussidi)**

1. Al fine di ottenere la concessione di un sussidio occorre che venga presentata una richiesta dell'Assistente sociale alla quale deve essere allegata una relazione della stessa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio/economico dei soggetti, e la dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. La Giunta Comunale stabilirà l'indicatore ISEE al di sotto del quale saranno assegnati i vantaggi economici di cui al presente capo.

CAPO IV

ART. 16 **(Patrocinio)**

1. Il Comune può concedere il suo patrocinio a manifestazioni di particolare rilevanza sociale, culturale o sportiva organizzata nell'ambito comunale da privati o associazioni. Per patrocinio si intende il formale riconoscimento del valore della manifestazione nell'interesse della cittadinanza, con la facoltà del patrocinato di utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutta la documentazione inerente la manifestazione patrocinata.

2. Il Comune può anche concedere per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non rientranti negli scopi istituzionali ma che comunque suscitano particolari interessi nella comunità, vantaggi economici consistenti in erogazioni di contributi speciali in numerario o in riduzione o esenzione dal pagamento delle tariffe per l'uso di beni comunali. L'Amministrazione Comunale può anche autorizzare l'intervento del personale comunale per l'organizzazione della manifestazione che ha ottenuto il patrocinio.

3. Il patrocinio e l'eventuale godimento di benefici economici vanno formalizzati con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 17 **(Contributo ai vigili del fuoco)**

Abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 13 settembre 2013

ART 18
(Norma transitoria)

1. Per ottenere la concessione dei contributi ordinari relativi all'anno 2012 le richieste dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2011.